esportatore interessato. Come spiegato ai considerando 25-28, l'operazione effettuata dal richiedente non può essere utilizzata come base per il calcolo del margine di dumping, in quanto non rispecchia in maniera sufficientemente accurata una pratica tariffaria all'esportazione normale e sostenibile, tale da costituire la base per la determinazione di un margine di dumping individuale che potrebbe applicarsi a operazioni future. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(14) Il richiedente ha fatto riferimento a diverse inchieste di riesami relativi a nuovi esportatori, nelle quali gli esportatori hanno effettuato un'unica operazione di vendita e hanno comunque ottenuto un margine di dumping favorevole. Il richiedente ha chiesto alla Commissione di essere coerente per quanto riguarda la richiesta nel caso in esame.

(15) I riesami ai quali il richiedente ha fatto riferimento riguardavano inchieste in cui l'aliquota media del campione era effettivamente disponibile. Non è stato pertanto necessario determinare i margini di dumping individuali. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la situazione del nuovo esportatore è coerente. Nell'ambito del riesame relativo all'acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese ([9]), la Commissione non è stata in grado di utilizzare il prezzo all'esportazione e ciò ha determinato la chiusura del riesame senza poter concedere un'aliquota individuale al richiedente.

(16) Secondo il richiedente, la Commissione avrebbe valutato erroneamente gli elementi di prova fattuali nel contesto della determinazione della rappresentatività delle vendite, del confronto tra il prezzo all'esportazione e i dati statistici e del prezzo di rivendita del suo cliente.

(17) Per quanto riguarda il confronto del prezzo all'esportazione, il richiedente ha sostenuto che i suoi prodotti erano posizionati come prodotti di alta gamma e che avevano vinto premi per il loro design nell'ambito di concorsi internazionali; pertanto il confronto con statistiche riguardanti un insieme di prodotti non omogeneo, con un prezzo più elevato, non è pertinente. Il richiedente ha inoltre contestato la pertinenza delle informazioni fornite dall'importatore austriaco, che ha definito l'operazione una prova, e ha sostenuto che, dal punto di vista del richiedente, si trattava di un'operazione ordinaria e non di una prova.

(18) La Commissione osserva che nessuna delle argomentazioni del richiedente conteneva elementi tali da mettere in discussione le informazioni di cui aveva tenuto conto nella sua valutazione dei fatti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(19) In alternativa, il richiedente ha proposto il monitoraggio delle misure o la determinazione di un prezzo minimo all'importazione.

(20) La Commissione non può accogliere nessuna delle due richieste presentate dal richiedente. Né il monitoraggio né il prezzo minimo all'importazione sono adeguati alla situazione di un nuovo produttore esportatore. Nell'esempio riguardante il caso degli spilli e dei punti ([10]) presentato dal richiedente il monitoraggio è stato utilizzato per controllare la situazione delle importazioni in un caso di mancata istituzione di misure antidumping. Il meccanismo del prezzo minimo all'importazione è uno strumento volto a determinare l'aliquota del dazio sul totale delle esportazioni del paese interessato nei procedimenti in cui la Commissione ritiene che questo tipo di misura sia appropriata alla luce delle circostanze specifiche del caso. Nel caso in esame le misure assumono la forma di dazi ad valorem e lo scopo di un riesame relativo ai nuovi esportatori non è quello di riesaminare la forma delle misure.

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione, del 12 aprile 2022, che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 66).

([10]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1202 della Commissione, del 14 agosto 2020, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 40).